

Prot. n. 16109 del 07/05/2019

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE SPAZI DI VENDITA NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA.

IL DIRIGENTE DEL SUAP

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/01/2019 n. 10, eseguibile ai sensi di legge,

RENDE NOTO

che il Comune di Monselice intende assegnare ad imprese in forma individuale o societaria iscritte al Registro delle Imprese, due spazi di vendita all'interno dell'immobile adibito a mercato degli imprenditori agricoli denominato AGRIMONS – Mercato della Freschezza (di seguito Mercato) di proprietà comunale ubicato a Monselice via Piave n. 5, identificato catastalmente al NCT Sez. U, Foglio 18 mapp. 186 da utilizzare per la vendita diretta di prodotti alimentari di produzione propria.

1 - Oggetto

Gli spazi oggetto di assegnazione sono adibiti ad attività di commercio al dettaglio – esercizio di vicinato, ai sensi della lettera d), comma 1 dell'art. 3 della LR 28/12/2012 n. 50, ed hanno una superficie complessiva per la vendita di prodotti alimentari di mq. 28 (planimetria allegato A).

2- Condizioni d'uso dei locali

Le condizioni relative all'uso dei locali ed in generale la disciplina del rapporto che si instaurerà tra Comune di Monselice ed i soggetti assegnatari sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/1/2019 le cui clausole s'intendono integralmente richiamate nel presente avviso quali parti integranti e sostanziali del medesimo (allegato B).

2 – Durata del contratto

L'assegnazione avrà la durata di anni 3 (tre) e non potrà essere rinnovata automaticamente.

3 – Obblighi e adempimenti a carico dell'assegnatario

Gli assegnatari degli spazi dovranno aderire al consorzio costituito, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, da tutti gli assegnatari di spazi di vendita all'interno dell'immobile di via Piave 5.

La disponibilità dei locali è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il consorzio costituito da tutti gli imprenditori di cui al punto precedente.

L'occupazione dello spazio è subordinata al pagamento del canone concessorio stabilito in convenzione.

Gli assegnatari degli spazi accettano di condividere le finalità del Mercato e, conseguentemente, accettano le norme del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 30/01/2019 che troveranno applicazione in quanto compatibili e a condizione che il bando non disciplini la materia in modo diverso (allegato C);

All'interno dei locali, gli assegnatari potranno vendere esclusivamente prodotti alimentari di produzione propria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r), della LR n. 50 del 2012.

Prima dell'inizio dell'attività di vendita gli assegnatari dei locali dovranno presentare la notifica igienico-sanitaria presso la competente Azienda Sanitaria, con particolare riferimento alle seguenti specializzazioni merceologiche:

- a) settore lattiero-caseario e derivati (latte, formaggi, burro, yogurt, ecc.),
- b) prodotti trasformati di produzione propria (conservas, miele, vino, olio, pasta, pane, ecc.),
- c) settore zootecnico (carni e pollame, salumi, uova);

4 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare all'assegnazione degli spazi indicati al punto 1) tutti i soggetti, imprese individuali e società diverse dagli imprenditori agricoli, che producano alimenti nella propria azienda ubicata nel territorio della provincia di Padova utilizzando materie prime di provenienza regionale.

I soggetti dovranno essere altresì in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall'art. 71, commi 1 e 6 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari.

5 - Manifestazione di interesse

Le manifestazioni d'interesse, pena la loro esclusione, devono essere:

- ❖ riconducibili ad un unico soggetto ditta individuale o società;
- ❖ formulate sulla base del contenuto del modulo allegato D al presente avviso quale parte integrante e sostanziale.

Il modulo e la ulteriore documentazione sono reperibili nell'albo pretorio *on line* sul sito Internet istituzionale del Comune www.comune.monselice.padova.it.

Si avverte che le manifestazioni d'interesse, a pena d'esclusione:

- dovranno essere debitamente sottoscritte dagli interessati;
- dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- dovranno essere inserite in apposita busta chiusa e sigillata mediante controfirma sui lembi di chiusura;

Si avverte, altresì:

- che non saranno ritenute valide le manifestazioni d'interesse che non contengano le indicazioni richieste nei contenuti e nei termini previsti dal presente avviso e dagli atti da esso richiamati o presupposti;
- che le stesse manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate in regola con l'imposta di bollo da 16,00 Euro;

Nei casi non contemplati ai punti precedenti le manifestazioni di interesse irregolari e/o incomplete potranno essere sanate entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di integrazione. Se non verranno regolarizzate nel termine assegnato non verranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e saranno archiviate.

La busta contenente la manifestazione d'interesse **dovrà essere recapitata mediante consegnata a mano** all'Ufficio Protocollo del **Comune di Monselice, Piazza San Marco n. 1, cap 35043, Monselice (PD)**. Detta busta, nella facciata esterna, dovrà recare:

- l'esatta indicazione del nominativo e della ragione sociale del mittente, con relativo indirizzo;
- la seguente dicitura: <<**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI VEDITA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE DI PRODOTTI ALIMENTARI**>>.

Il recapito della suddetta busta dovrà essere effettuato entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 06/06/2019**. Le buste contenenti le manifestazioni di interesse saranno aperte in seduta pubblica **alle ore 11.00 del giorno 12/06/2019** dal Dirigente del SUAP. L'assegnazione dello spazio avverrà con determinazione dirigenziale.

6 - Cause di esclusione

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse dalla procedura di selezione:

- le buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune;
- le manifestazioni d'interesse formulate in modo difforme dalle modalità indicate al punto 5);
- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4.

7 - Criteri di assegnazione

L'assegnazione degli spazi locale avverrà a beneficio dei soggetti che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria che sarà redatta tenuto conto dei seguenti criteri e punteggi, approvati con deliberazione consiliare n. 10/2019:

a) prodotti maggiormente rappresentati:	da 1 a 2 punti
b) maggior vicinanza della sede dell'azienda al luogo di svolgimento del Mercato:	da 0,5 a 2 punti
c) vendita di prodotti biologici:	da 0 a 2 punti

I punteggi relativi a ciascuna categoria verranno attribuiti sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle allegato E.

In caso di **parità di punteggio** sarà attribuita la precedenza al soggetto che presenti la maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio (data di iscrizione)

8 - Assegnazione degli spazi

Gli spazi verranno assegnati in base alla graduatoria formulata entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.

Prima di procedere alla assegnazione degli spazi il Comune procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione dei soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria.

Si procederà all'assegnazione degli spazi anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse purché valida e purché il presentatore sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività commerciale e dal presente avviso.

Dopo il perfezionamento dell'assegnazione, che avverrà con l'approvazione della relativa graduatoria a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, il Comune inviterà l'assegnatario ad aderire al consorzio degli operatori del Mercato.

Il Comune rilascerà all'operatore la concessione di occupazione del suolo pubblico mentre la ditta dovrà presentare prima dell'inizio dell'attività apposita Scia per commercio al dettaglio in sede fissa esercizio di vicinato mediante piattaforma telematica SUAP www.impresainungiorno.gov.it.

La graduatoria avrà validità di anni tre dalla sua approvazione. Se durante il periodo di validità della convenzione si rendesse nuovamente disponibile uno degli spazi si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

9 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I partecipanti alla selezione dovranno dichiarare di avere preso visione dell'informativa sull'uso e sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del Comune di Monselice (<https://www.comune.monselice.padova.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20155>) e di autorizzare il Comune ai trattamenti necessari per la formazione della graduatoria e della gestione del procedimento.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, n. 196, i dati personali forniti dai vari soggetti partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente avviso.

Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di privacy, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai vari soggetti partecipanti solo per le finalità di gestione della procedura prevista dal presente avviso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla suddetta procedura. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679.

10 – Disposizioni conclusive

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del SUAP.

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti sul presente avviso si può fare riferimento all'Ufficio Attività Produttive al seguente recapito telefonico: 0429.786979.

11 - Allegati

Il presente avviso si compone dei seguenti allegati:

Allegato A planimetria dei locali

Allegato B convenzione per l'uso dei locali

Allegato C regolamento comunale del mercato Agrimons

Allegato D modulo di manifestazione d'interesse

Allegato E criteri di assegnazione degli spazi

disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monselice: www.comune.monselice.padova.it.

Monselice, 7 maggio 2019


N. 578
VISTO per la pubblicazione all'Albo Pretorile
Comunale dal giorno 7/5/2019
al giorno 6/6/2019
Monselice, li 7/5/2019



Il Dirigente del SUAP
dr. Maurizio Montin

Firmato digitalmente da: Maurizio Montin
Data: 07/05/2019 17:03:27

ALLEGATO A



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA PIAVE N.5 ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO "AGRIMONS - MERCATO DELLA FRESCHEZZA".

Con la presente scrittura privata da valere come pubblico strumento ad ogni effetto di legge, fra i Signori:

dr. Maurizio Montin, Dirigente dell'Area Affari Generali del Comune di Monselice, che agisce in questo atto in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, codice fiscale 00654440288 a ciò autorizzato dall'art. 62 dello Statuto comunale e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____;

_____ nato a _____ il _____ in qualità di Presidente del Consorzio Interno _____ con sede a Monselice in via _____ n. _____ codice fiscale: _____;

PREMESSO:

- che il Comune di Monselice intende favorire la crescita economica e sociale della città anche attraverso lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare modo dell'agricoltura che ha forti tradizioni in ambito locale;
- che il Comune di Monselice intende, inoltre, collaborare con gli imprenditori del settore agricolo per diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti locali;
- che il Comune di Monselice dispone di un immobile in proprietà sito in via Piave n. 5 (catastralmente censito al NCT Sez. U. - Fg. 18 mappale 186) avente come destinazione centro servizi per attività produttive ed esposizioni;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18/03/2004 l'Amministrazione comunale disponeva la concessione in uso degli spazi dell'immobile e relative pertinenze di via Piave n.5 al Consorzio Interno costituito ex art. 2602 del codice civile allo scopo di creare forme di collaborazione con le associazioni di categoria per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali e promuovere, ove possibile, coltivazioni ed allevamenti pregiati;
- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM 20 novembre 2007 prevedeva, in applicazione dell'art.1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006 n.296, l'istituzione di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- che la Regione Veneto ha introdotto, con la legge regionale 25 luglio 2008 n. 7, norme per la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometro zero" favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione agli stessi sull'origine e le specificità di tali prodotti allo scopo di incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei produttori;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 29-12-2007 i Comuni istituiscono i mercati agricoli e autorizzano su richiesta dei singoli imprenditori o in forma associata dette forme di vendita;
- che i mercati in forma diretta possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- che l'Amministrazione comunale con deliberazione del 23/5/2011 n. 33 ha inteso disciplinare con apposito regolamento lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli al fine di promuovere la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli oltre che modelli di sviluppo sostenibile affidando la gestione dell'immobile comunale di via Piave n. 5 al Consorzio Interno denominato "Agrimons" costituito da imprenditori agricoli;

- che con atto rep. n. 4103 del 3 ottobre 2011 veniva stipulata apposita convenzione con il Consorzio Agrimons della durata di cinque anni per la concessione in uso dei locali dell'immobile di via Piave n. 5 e relative pertinenze allo scopo di svolgervi il mercato degli imprenditori agricoli denominato "AGRIMONS - MERCATO DELLA FRESCHEZZA".;
- che il rapporto convenzionale tra il Comune di Monselice ed il Consorzio Agrimons, su richiesta di quest'ultimo, è stato successivamente prorogato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 152 del 27/7/2018 e n. 279 del 27/12/2018 fino al 31/3/2019 per consentire al Comune di Monselice di predisporre una nuova regolamentazione a disciplina dello svolgimento del Mercato della Freschezza;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ sono state approvate nuove modalità di svolgimento del Mercato della Freschezza attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento e di una nuova convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

(Finalità della concessione)

1. Il Comune di Monselice concede in uso al Consorzio _____ (di seguito concessionario) con sede a _____ l'edificio e l'area di proprietà comunale siti in via Piave n. 5 descritti nella planimetria allegata, nei quali sono individuate 17 postazioni per la vendita diretta di prodotti agricoli locali nell'ambito dell'iniziativa denominata "Agrimons - Mercato della Freschezza".
2. La convenzione è finalizzata alla gestione degli spazi e dei servizi in comune organizzati per la vendita diretta di prodotti agricoli locali e di promuovere iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali e artigianali del territorio rurale.
3. Le giornate settimanali di apertura del mercato sono pari a 3 (tre) per un numero di ore giornaliere non superiore a 6 (sei), per un totale complessivo di 18 (diciotto) ore settimanali. L'articolazione oraria e giornaliera potrà subire eventuali modifiche per situazioni particolari che potranno essere determinate dal Comune anche su segnalazione del concessionario.

Art.2

(Principali adempimenti del concessionario)

- 1) Il concessionario si impegna, tramite la propria organizzazione a:
 - a) utilizzare l'immobile concesso in gestione per le finalità descritte nella presente convenzione (art. 1), custodendolo con la necessaria diligenza, assicurandone la sorveglianza ed il rispetto delle strutture e delle attrezzature anche al di fuori delle giornate e degli orari di vendita dei prodotti; spetta inoltre la vigilanza sul comportamento e sull'incolumità degli utenti nonché la vigilanza sul buono stato di manutenzione degli impianti (elettrico, idrico, termo-sanitario, telefonico ecc.) segnalando eventuali malfunzionamenti al Comune;
 - b) fare in modo che l'attività di vendita sia svolta in conformità alla normativa amministrativa e sanitaria vigente in ogni fase (produzione, conservazione, vendita, somministrazione, lavaggio, gestione dei rifiuti ecc.);
 - c) garantire al Comune l'uso dell'area esterna per la realizzazione di proprie attività, previo adeguato preavviso;
 - d) provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell'immobile e degli spazi esterni affidati in concessione. La raccolta ed il conferimento degli scarti alimentari e dei rifiuti dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni comunali;
 - e) tenere indenne il Comune di Monselice da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per atti o fatti, anche omissivi, che derivassero da attività svolta dal concessionario o dai frequentatori;
 - f) segnalare tempestivamente al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per la conservazione e la funzionalità della struttura;

- g) assumere a proprio carico tutte le spese di ordinaria manutenzione della struttura data in uso, degli arredi e delle attrezzature presenti nell'immobile nonché nell'area esterna, anche al fine di adeguare l'immobile alla normativa igienico sanitaria per la vendita di prodotti agricoli;
- h) assumere a proprio carico le spese relative alle utenze dell'immobile (acqua, energia, elettrica, gas ecc.), comprese le tariffe relative all'asporto rifiuti.

Art.3

(Adempimenti complementari del concessionario)

- 1. È vietato al concessionario eseguire lavori che comportino modificazioni all'immobile senza la preventiva approvazione, mediante atto scritto, del Comune di Monselice fermo restando, allo scadere della concessione, la rimessa in pristino dello stato dei locali, senza alcun diritto per il concessionario di pretendere indennizzi o compensi di sorta.
- 2. Al concessionario è fatto esplicito divieto, a pena di nullità dell'atto, di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti o parte di essi derivanti dal presente contratto.
- 3. Il Consorzio si impegna ad ammettere al proprio interno esclusivamente gli imprenditori agricoli professionali assegnatari dei posteggi facenti parte del Mercato della Freschezza nonché gli artigiani per la vendita di alimenti prodotti dalla propria azienda nel territorio della provincia di Padova con materie prime provenienti dall'ambito regionale che risultino assegnatari di spazi espositivi e di vendita all'interno dell'immobile di via Piave n. 5.
- 4. L'ingresso nel Consorzio di altri soggetti è consentito solamente agli imprenditori agricoli professionali e/o agli artigiani indicati al comma precedente cui sia stata ceduta o locata l'azienda. Del subentro dovrà essere data comunicazione al Comune.
- 5. L'eventuale inclusione nel Consorzio di soggetti diversi da quelli indicati ai commi 3 e 4 determinerà la revoca della concessione dell'immobile.
- 6. Il concessionario regolerà le eventuali alternanze dei soci secondo quanto previsto nel regolamento che disciplina il mercato.

Art.4

(Ruolo e compiti dell'amministrazione in relazione alle strutture in concessione)

- 1. L'amministrazione comunale si impegna a:
 - a. consentire al concessionario di utilizzare l'immobile, l'area esterna, le strutture e le attrezzature dell'immobile per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
 - b. realizzare con oneri a proprio carico le opere di manutenzione straordinaria dell'edificio e dell'area esterna;
 - c. messa a norma dell'edificio e mantenimento delle certificazioni.

Art.5

(Durata della concessione)

- 1. La concessione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e non potrà essere rinnovata automaticamente.
- 2. Alla scadenza la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di disdetta e nulla sarà dovuto al concessionario per eventuali migliorie che siano state apportate all'immobile.
- 3. La Giunta Comunale si riserva di valutare eventuali richieste di rinnovo della presente convenzione previa richiesta del concessionario pervenuta almeno due mesi prima della scadenza.

Art.6

(Profili economici della concessione)

- 1. Il canone annuo per l'utilizzo dell'immobile è quantificato in Euro 7.800,00.= da pagarsi in tre rate quadrimestrali anticipate. Detto canone sarà aumentato a partire dal secondo anno di concessione

in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

2. L'aggiornamento del canone avverrà in modo automatico, senza che sia necessaria alcuna espressa richiesta da parte del Comune che, quindi, in caso di inerzia da parte del concessionario potrà ~~pretendere tutti gli aggiornamenti arretrati, salvo i termini di prescrizione delle obbligazioni contrattuali.~~
3. Il mancato pagamento di due rate consecutive del canone e dell'imposta di registro comporta la decadenza della presente convenzione e delle relative autorizzazioni amministrative.

Art.7
(Garanzie)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nella presente convenzione il concessionario dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria dell'importo di 20.000.= Euro. Tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile) e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile che consente al fideiussore di limitare la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
2. La garanzia potrà essere escussa dal Comune entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta, esclusa qualsiasi eccezione da parte del concessionario.

Art.8
(Responsabilità)

1. Il concessionario è direttamente responsabile della cura e della conservazione delle strutture e delle attrezzature in dotazione secondo il verbale di consegna allegato sub C, di cui all'art. 11 e dovrà riconsegnare gli stessi a fine concessione secondo quanto nello stesso descritto. Eventuali danni dei locali e delle attrezzature comunali causati da colpevole comportamento degli operatori del Consorzio saranno addebitati al concessionario.
2. Il concessionario risponderà altresì di ogni danno che dovesse verificarsi nei confronti di persone, cose e animali lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità.
3. A tal fine il concessionario si obbliga a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi RCT e verso prestatori di lavoro RCO connesse all'oggetto della convenzione, ed altresì, per danni subiti dal Comune dovuti a danneggiamento distruzione totale o parziale, della struttura e dell'attrezzatura in consegna mediante le seguenti polizze: Polizza infortuni n. ____ e Polizza responsabilità civile n. ____ della Compagnia _____ la quale prevede la copertura per sinistri a persone, cose e animali per un massimale di 3.000.000,00.= con scadenza 31-12-2019 che dovrà essere rinnovata annualmente, con impegno del concessionario di comunicare il rinnovo fino alla scadenza della presente convenzione.
4. Nessuna responsabilità deriverà al concessionario dall'inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione qualora si verificassero eventi eccezionali ad essa non attribuibili che impediscano lo svolgimento dell'attività concordata purché ne sia data tempestiva comunicazione al Comune.

Art.9
(Eventi incidenti sul rapporto concessorio)

1. In caso di revoca o decadenza o mancato rinnovo della presente convenzione per cause non imputabili al concessionario, il Comune può trasferire gli operatori in spazi di nuova istituzione.

2. Il concessionario può rinunciare alla concessione con preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi, fatte salve le spettanze dell'Amministrazione Comunale maturate fino alla riconsegna dell'immobile.

Art.10

(Sospensione o revoca della concessione)

1. Il Comune potrà sospendere o revocare la presente convenzione al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:
 - a. interruzione immediata del servizio senza giusta causa;
 - b. violazione degli obblighi di custodia e vigilanza;
 - c. gravi e ripetute carenze nell'espletamento degli impegni assunti;
 - d. mancata prestazione della copertura assicurativa e fideiussoria;
 - e. inosservanza reiterata delle leggi e degli obblighi contenuti nel regolamento che disciplina il Mercato;
 - f. utilizzo dell'immobile per finalità e con modalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione.
2. L'amministrazione comunale potrà recedere dalla convenzione per preminenti motivi di interesse pubblico che rendano indispensabile l'utilizzazione dell'immobile da parte del Comune.
3. Il recesso avrà effetto trascorsi mesi 2 dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del concessionario.

Art.11

(Consegna dell'immobile)

1. Alla stipula della presente è allegato (sub __) il verbale di consegna dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, redatto tra le parti rappresentate da un funzionario del Comune e dal Presidente del Consorzio. I locali dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione nelle medesime condizioni, con eventuale sostituzione a propria cura e spese di quelli non più utilizzabili per manomissione o incuria.
2. Il concessionario si impegna alla restituzione dell'intero immobile in buono stato quale risultato di una diligente e adeguata manutenzione. Anche in occasione della riconsegna dell'immobile sarà redatto un verbale tra le parti.
3. L'amministrazione si riserva di esercitare in qualsiasi momento ogni più ampia facoltà di controllo sulle modalità di utilizzazione dell'immobile e sul rispetto degli obblighi previsti in convenzione.

Art.12

(Spese contrattuali)

1. Le spese, tasse inerenti e conseguenti la concessione, compresa la registrazione, sono a totale carico del concessionario.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO FINALIZZATO ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007; LR 25 luglio 2008 n.7

Articolo 1 – Oggetto e finalità

È istituito nel Comune di Monselice il Mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 (di seguito denominato Decreto) e della Legge Regionale Veneto 25 luglio 2008 n.7, denominato "AGRIMONS – MERCATO DELLA FRESCHEZZA" (di seguito definito come Mercato).

Il Mercato si svolge presso l'immobile comunale sito a Monselice in via Piave 5. Il presente regolamento si applica alle imprese che partecipano al Mercato.

L'istituzione del Mercato ha lo scopo di:

1. promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
2. promuovere la conoscenza della cultura rurale;
3. promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
4. migliorare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
5. favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
6. garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
7. favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
8. ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Articolo 2 – Ubicazione e caratteristiche del Mercato

Il Mercato ha le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: in area pubblica nell'Immobile Comunale di via Piave n. 5 – come indicato nella pianta (allegato sub A1).

Numero di operatori: 17 posteggi.

Il Sindaco con propria ordinanza definisce i giorni e gli orari di apertura del Mercato e di svolgimento delle operazioni di vendita.

Prodotti vendibili: ortofrutta, carni e pollame, salumi, formaggi, latte, uova, miele, conserve, marmellate, funghi, vino, olio, pane, farine, prodotti da forno, piante e fiori, coltivati nel territorio di riferimento.

Attività complementari: negli spazi del Mercato possono essere svolte anche le seguenti attività complementari: attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio di riferimento.

Articolo 3 – Assegnazione degli spazi

L'Amministrazione comunale concede in uso al consorzio istituito ai sensi dell'articolo 6 per la gestione del Mercato l'immobile di via Piave n. 5 e l'area esterna di pertinenza per consentire ai 17 imprenditori assegnatari dei relativi spazi la vendita diretta di prodotti agricoli.

Gli spazi disponibili sono ripartiti in base alle produzioni merceologiche individuate all'articolo 2 e suddivise nelle seguenti categorie:

- | | |
|---|------------|
| ❖ orto-frutta | posteggi 4 |
| ❖ orto-frutta fino ad un massimo di tre prodotti: | posteggi 3 |
| ❖ produzioni zootecniche (carni e pollame, salumi, uova): | posteggi 4 |
| ❖ prodotti lattiero-caseari e derivati (latte, formaggi, burro, yogurt, ecc.): | posteggi 1 |
| ❖ prodotti trasformati di produzione propria (conservas, miele, vino, olio, pasta, pane, ecc.): | posteggi 4 |
| ❖ florovivaismo (piante e fiori): | posteggi 1 |

Ogni operatore potrà concorre per l'assegnazione di un solo posteggio appartenente alla categoria merceologica prescelta.

Gli spazi individuati nella pianta allegata al presente regolamento, numerati da 1 a 17, verranno assegnati dal Comune agli imprenditori agricoli, sulla base dei punteggi attribuiti per ciascuno dei seguenti criteri riportati nelle tabelle allegare sub A2:

- rapporto prodotti maggiormente rappresentati / periodo di presenza;
- maggior vicinanza della sede dell'azienda al luogo di svolgimento del Mercato;
- vendita di prodotti biologici;
- anzianità di partecipazione al Mercato.

In caso di parità di punteggio sarà considerata la data precedente fra le seguenti:

- ❖ data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'abrogata legge 9 febbraio 1963, n. 59
- ❖ data di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs n. 18 maggio 2001, n. 228
- ❖ data di iscrizione alla Camera di Commercio.

In caso di ulteriore parità sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione.

In fase di prima assegnazione dei posteggi il Comune provvede, mediante avviso da pubblicare all'albo *on line* del Comune di Monselice e dei comuni del territorio della provincia, a dare la massima divulgazione al bando di assegnazione degli spazi disponibili.

Articolo 4 – Soggetti ammessi alla vendita nel Mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato gli imprenditori agricoli professionali che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nell'ambito territoriale della provincia.
- vendita nel Mercato esclusivamente dei prodotti agricoli della propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli provenienti dai terreni ubicati nel territorio della provincia di Padova;
- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del Decreto;

L'attività di vendita nel Mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Articolo 5 – Presentazione delle domande e assegnazione dei posteggi liberi

Ogni imprenditore agricolo professionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 può con-

correre all'assegnazione di uno spazio presentando domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto, al Comune di Monselice, mediante deposito sulla piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'imprenditore agricolo professionale la totale condivisione delle finalità istitutive del Mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento.

La domanda è valida per il periodo di durata della concessione da definire con apposita convenzione ai sensi del successivo articolo 13.

La domanda deve contenere tutti i dati essenziali riguardanti le caratteristiche dell'azienda ed i requisiti per poter partecipare al Mercato resi sottoforma di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del soggetto richiedente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Comune redige una graduatoria distinta per ogni categoria merceologica in base ai criteri indicati nell'articolo 3, commi 4 e 5. Le domande presentate dopo la scadenza dei termini del bando verranno collocate in graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 3, per l'eventuale assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

I posteggi che rimangano liberi, anche solo temporaneamente, saranno assegnati agli imprenditori agricoli professionali, secondo l'ordine della graduatoria, anche se appartenenti ad altre categorie merceologiche.

E' consentita la cessione del posteggio da parte del produttore solo congiuntamente alla cessione dell'azienda agricola.

Articolo 6 – Costituzione in consorzio, obblighi e concessione degli spazi

Gli imprenditori agricoli professionali che risultino aggiudicatari dei posteggi sono tenuti a costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile per la gestione degli spazi e dei servizi in comune (pulizia, disinfezione, disinfestazione, raccolta e allontanamento dei rifiuti, apertura e chiusura dell'immobile, utenze, lavori ordinari e straordinari, pagamenti del canone, oneri amministrativi, ecc.).

Il consorzio è costituito unicamente dagli imprenditori agricoli professionali che risultino assegnatari dei posteggi facenti parte del Mercato nonché dagli imprenditori che risultino assegnatari di altri spazi all'interno dell'immobile di via Piave n. 5.

Il Consorzio trasmette alla Polizia Locale per lo svolgimento dei relativi controlli il calendario annuale delle giornate di vendita e la rilevazione mensile delle presenze effettive. Il calendario e le presenze vengono trasmesse anche al SUAP.

Tutte le attività di commercializzazione e promozione dei prodotti che avvengono nel Mercato devono riportare un apposito logo che dovrà essere approvato dal Comune di Monselice.

Articolo 7 – Orari e prescrizioni per il regolare svolgimento del Mercato

Gli operatori devono rispettare gli orari previsti dal Comune per l'esercizio dell'attività di vendita, provvedendo alle operazioni per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

I banchi di vendita devono essere collocati in modo da rendere agevole il passaggio di operatori e visitatori, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Ogni produttore deve indicare in apposito cartello ben visibile al pubblico i dati riferiti alla propria azienda (nome, ubicazione, recapito telefonico, tipologia prodotti, logo).

È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono provvedere alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.

Con la concessione del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.

~~L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del DM 20 novembre 2007 su richiesta dei competenti organi di vigilanza.~~

Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi motivi od in caso di comprovata necessità.

Articolo 8 – Norme igienico-sanitarie

Gli operatori devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 per la vendita su aree pubbliche.

Ogni azienda è tenuta all'osservanza delle norme che disciplinano il confezionamento, l'esposizione e la vendita dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio: modalità di esposizione dei prodotti sul banco di vendita, contenitori dei prodotti, esposizione dei cartellini degli ingredienti, indicazioni obbligatorie sulle confezioni dei prodotti, modalità di conservazione, termine minimo di conservazione, data di scadenza, ecc.).

È a carico di ciascun operatore la presentazione delle pratiche di notifica presso la competente Azienda Sanitaria per la vendita di prodotti alimentari nello spazio assegnato.

Articolo 9 - Criteri per la trasparenza dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Tutti i prodotti devono essere muniti di apposito cartellino riportante tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

Ciascun operatore deve uniformarsi alla normativa comunitaria e nazionale al fine di consentire l'individuazione delle tappe del processo produttivo (cosiddetta filiera agroalimentare) e l'identificazione dei propri fornitori per permetterne la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

I prezzi di vendita dei prodotti ortofrutticoli non devono essere superiori ai prezzi prevalenti di listino aggiornati, praticati dal MAAP Mercato agroalimentare Padova.

Articolo 10 – Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel Mercato

La sorveglianza per l'esercizio delle attività nell'ambito del Mercato, ivi comprese quelle previste dall'articolo 15, compete alla Polizia Locale che vi provvede avvalendosi anche delle forze di polizia operanti sul territorio e di altre pubbliche amministrazioni.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato sono tenuti a consentire agli organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti e sulle modalità di produzione (produzione biologica, serra, ecc.).

Articolo 11 – Sospensione dell'attività - Decadenza

Ogni operatore è tenuto a partecipare al Mercato con continuità e senza interruzioni non motivate come da impegno assunto nella domanda di partecipazione.

~~È possibile sospendere/interrompere la partecipazione al Mercato solo nei seguenti casi:~~

1. morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
2. cessazione dell'attività agricola;
3. imprevista cessazione o insufficienza della produzione per la categoria per la quale l'imprenditore ha presentato domanda di partecipazione;
4. motivi di salute od altre cause debitamente documentate.

Gli operatori decadono dal diritto di partecipare al Mercato in caso di assenza ingiustificata per un numero di volte pari al 20% delle giornate annue complessive di Mercato.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al Mercato dovrà comunicarlo per iscritto al Consorzio con preavviso di almeno un mese e al Comune mediante deposito sulla piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it.

Articolo 12 – Revoca dell'autorizzazione

Il Comune dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo professionale dal Mercato, dandone comunicazione all'interessato mediante notifica nei seguenti casi:

1. venir meno dei requisiti soggettivi e delle condizioni per l'ammissione al Mercato;
2. perdita dei requisiti igienico-sanitari e mancata esecuzione degli adeguamenti in materia igienico-sanitaria previsti dalla normativa vigente;
3. grave deperimento della struttura per fatti imputabili all'utilizzatore del posteggio;
4. utilizzo dei locali/spazi per fini diversi da quelli previsti dal regolamento;
5. motivi di pubblica utilità.

Articolo 13 – Canone per l'occupazione degli spazi

La concessione dei posteggi è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione tra il Comune e il consorzio di cui all'articolo 6.

L'occupazione degli spazi è soggetta al pagamento di un canone concessorio. È inoltre soggetta inoltre al pagamento della tassa sui rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

I versamenti dovranno essere effettuati nei termini previsti dalla convenzione e dagli specifici Regolamenti del Comune.

Articolo 14 - Attività collaterali

All'interno del Mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Le iniziative dovranno essere realizzate di concerto con l'Amministrazione comunale.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia coerente con le caratteristiche del Mercato agricolo o dell'iniziativa particolare, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'intento di tali attività deve essere la promozione dello sviluppo dei mercati, della conoscenza della tradizione e della cultura dei prodotti ed alimentare del territorio.

Articolo 15 – Altri aspetti di gestione del Mercato e della vendita

È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

Gli operatori inoltre dovranno:

- ❖ adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- ❖ per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
- ❖ osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
- ❖ osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune.

Articolo 16 – Funzionamento del Mercato

Il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi previsti in apposita convenzione anche avvalendosi di soggetti esterni al quale affidare i controlli e la gestione dei servizi di competenza.

I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale e dalla normativa vigente, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività del Mercato.

Il calendario e la graduatoria sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Monselice, nonché presso il Comando di Polizia Locale e presso l'Ufficio Attività Produttive nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Articolo 17 - Sanzioni

Il Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DM 20 novembre 2007 accerta il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 4, 6, 7, 9, 11, 15 e 18 del presente Regolamento fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 75 Euro a un massimo di 500 Euro. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

In caso di reiterazione di violazioni del presente regolamento, accertate ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 689/1981, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

La contestazione delle violazioni amministrative accertate compete agli Agenti intervenuti che provvedono ad applicare le relative sanzioni.

Articolo 18 - Disposizioni finali e rinvio

Il Mercato potrà svolgersi anche nelle giornate festive qualora coincidenti con i giorni del mercato, dandone preventiva comunicazione ai consumatori.

Il Sindaco, con propria ordinanza, sentito il Consorzio, può variare la frequenza del Mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori nonché della valorizzazione delle iniziative di sviluppo del commercio della città (mercati settimanali, ecc.).

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto 20 novembre 2007 e alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 25 luglio 2008 n.7.

MODULO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
MONSELICE

OGGETTO: manifestazione d'interesse diretta all'assegnazione, in convenzione, di spazi nell'immobile in proprietà comunale da adibirsi ad attività commerciale di vendita di prodotti alimentari.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____, residente a _____, Via _____,
codice fiscale _____, non in proprio ma nella sua qualità di *(barrare la casella
che interessa, completando le informazioni richieste):*

titolare e rappresentante legale dell'omonima Impresa individuale con sede legale nel Comune di _____, Via _____, codice fiscale e/o partita Iva _____;

rappresentante legale della Società denominata _____, con sede legale nel Comune di _____, Via _____, codice fiscale e/o partita Iva _____;

in relazione al bando reso noto dal Comune di Monselice per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse dirette all'assegnazione, mediante convenzione, di spazi all'interno dell'immobile in proprietà comunale da adibirsi ad attività di vendita di prodotti alimentari appartenenti ad una delle specializzazioni merceologiche di cui al punto 3 del bando, con la presente manifesta la propria disponibilità a ricevere tali spazi e ad intraprendere la relativa attività commerciale.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, in merito alla suddetta manifestazione di disponibilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- 1) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (art. 67 del DLgs 06/09/2011 n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure di prevenzione in materia di documentazione antimafia);
- 2) di avere preso visione dell'articolo 85 del DLgs 06/09/2011 n. 159/2011 e di essere a conoscenza che, in relazione ed ai fini del regolare svolgimento dell'attività oggetto della presente pratica, tutti soggetti previsti dal medesimo art. 85 (soci, amministratori, componenti il collegio sindacale, ecc.) nonché tutte le altre persone coinvolte nel procedimento (preposto ecc.) devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità (art. 71 del DLgs 26/03/2010) e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 06/09/2011 n. 159 (antimafia);
- 3) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art. 71, comma 1, del D.Lgs n. 59/2010);
- 4) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6, del DLgs 26/03/2010 n. 59);

- 5) oppure che i requisiti professionali (moralì e antimafia) previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività sono posseduti, in qualità di preposto, dal/la Sig./ra _____;
- 6) di impegnarsi ad effettuare la notifica ai fini della registrazione igienico-sanitaria presso l'Azienda ULSS 6 Euganea / di essere in regola con i requisiti igienico-sanitari come risulta da registrazione igienico-sanitaria trasmessa in data _____ Prot. n. _____;
- 7) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse previsti dal punto 4 del bando ed in particolare di vendere prodotti alimentari realizzati nella propria azienda ubicata nel territorio della Provincia di Padova e di utilizzare materie prime di provenienza regionale;
- 8) di essere a conoscenza che l'assegnazione del locale ubicato in via Piave n. 5 comporta l'obbligo di condividere le finalità istitutive del mercato "AGRIMONS MERCATO DELLA FRESCHEZZA" e l'accettazione integrale delle norme del regolamento comunale, approvato con deliberazione del CC 30/01/2019 n. 10, per quanto compatibili e non diversamente disciplinato dal bando;
- 9) di impegnarsi a costituire / far parte del consorzio degli operatori agricoli del mercato (ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile) "AGRIMONS MERCATO DELLA FRESCHEZZA" per la gestione degli spazi e dei servizi in comune;
- 10) di essere a conoscenza che l'assegnazione degli spazi presuppone la stipula di una apposita convenzione tra il Comune di Monselice ed il Consorzio secondo lo schema allegato al bando, le cui clausole si intendono integralmente richiamate nel bando stesso quali sue parti integranti e sostanziali;
- 11) di impegnarsi a corrispondere al Comune il canone concessorio per l'utilizzo degli spazi;
- 12) di aver preso integrale visione del bando pubblico disciplinante le modalità per la presentazione e la valutazione della presente manifestazione d'interesse, nonché delle norme contrattuali che disciplineranno l'uso dei locali oggetto d'assegnazione, contenute nello schema di convenzione allegato al bando, dei quali ne accetta tutte le condizioni ivi contenute, senza riserva alcuna;
- 13) che per la formulazione della presente manifestazione d'interesse ha preso visione degli spazi e dei locali oggetto d'assegnazione, che giudica perfettamente idonei allo scopo, ed ha tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che, secondo la disciplina stabilita nella convenzione sopra citata, possono influire sulla conduzione e la gestione dell'esercizio di vendita;
- 14) di essere, quindi, consapevole del fatto che, nel caso di assegnazione degli spazi, prima dell'inizio della relativa attività di vendita dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per il loro esercizio ovvero che dovrà effettuare, preventivamente, tutte le comunicazioni e/o segnalazioni di inizio attività previste dalla legge e dal bando per il regolare esercizio della medesima attività;
- 15) di essere, altresì, consapevole del fatto:
- a. che ogni ed eventuale autorizzazione e/o licenza di natura commerciale e non commerciale, rilasciata in dipendenza dell'attivazione dell'esercizio di vendita s'intenderanno soggette a vincolo di localizzazione e, quindi, non potranno essere trasferite in locali diversi da quelli che saranno assegnati in dipendenza della presente manifestazione d'interesse;
 - b. che l'eventuale periodo di validità delle medesime sarà rapportato con il periodo di durata della convenzione per l'uso dei locali;
 - c. che la cessione dello spazio potrà avvenire solo congiuntamente alla cessione dell'azienda;

Ai soli fini dell'inserimento nella graduatoria di assegnazione, secondo i criteri previsti dal bando pubblico del Comune di Monselice il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, quanto segue:

che l'istanza cui la presente fa riferimento è finalizzata a richiedere l'autorizzazione per un posteggio per la vendita della seguente tipologia di prodotti/o (*barrare la casella che interessa – è consentita una sola scelta*):

- lattiero caseari e derivati (compilare scheda 2. allegata)
- trasformati di produzione propria (compilare scheda 2. allegata)
- produzioni zootecniche (compilare scheda 2. allegata)

che i prodotti alimentari vengono realizzati nella propria azienda ubicata nel Comune di _____ all'indirizzo _____ sita all'interno della Provincia di Padova, i cui locali risultano censiti catastalmente al NCT al foglio _____, mappale _____ sub. _____, e che i prodotti vengono realizzati impiegando materie prime di provenienza regionale;

che l'azienda effettua la vendita di prodotti biologici certificati ai sensi della normativa di settore: Sì No;

che l'azienda è iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di _____ con il numero _____ in data _____.

Il il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa sull'uso e sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del Comune di Monselice (<https://www.comune.monselice.padova.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20155>) e di autorizzare il Comune ai trattamenti necessari per la formazione della graduatoria e della gestione del procedimento.

Infine, il/la sottoscritto/a, indica il seguente recapito per ogni ed eventuale comunicazione da parte del Comune (precisare anche numero di telefono. indirizzo e-mail o di fax): _____

Luogo _____, data _____

FIRMA*

* Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., **alla presente istanza deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante in corso di validità** (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi ed altre tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato).

SCHEDA 2.

Prodotti venduti	Descrizione dei prodotti
<input type="checkbox"/>	Prodotti lattiero-caseari e derivati (latte, formaggi, burro, yogurt, ecc.) <input type="checkbox"/> LATTE <input type="checkbox"/> FORMAGGI <input type="checkbox"/> BURRO <input type="checkbox"/> YOGURT <input type="checkbox"/> ALTRO
<input type="checkbox"/>	Prodotti trasformati di produzione propria e derivati (conserve, miele, vino, olio, pasta, pane ecc.) <input type="checkbox"/> CONSERVE <input type="checkbox"/> MIELE <input type="checkbox"/> VINO <input type="checkbox"/> OLIO <input type="checkbox"/> PASTA <input type="checkbox"/> PANE <input type="checkbox"/> ALTRO
<input type="checkbox"/>	Produzioni zootecniche (carni, pollame, salumi, insaccati, uova ecc.) <input type="checkbox"/> CARNI <input type="checkbox"/> POLLAME <input type="checkbox"/> SALUMI <input type="checkbox"/> INSACCATI <input type="checkbox"/> UOVA <input type="checkbox"/> ALTRO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Publicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale. ⁽¹⁵³⁾

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia ⁽¹⁵²⁾

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; ⁽¹⁵³⁾

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; ⁽¹⁵⁴⁾

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ⁽¹⁵⁵⁾

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. ⁽¹⁵⁶⁾

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. ⁽¹⁵⁷⁾

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. ⁽⁴⁰⁾

D.Lgs. 26/03/2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

In vigore dal 14 settembre 2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

~~b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;~~

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; ⁽⁴¹⁾

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. ⁽⁴²⁾

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. ⁽⁴³⁾

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. ⁽⁴⁴⁾

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: ⁽⁴⁵⁾

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; ⁽⁴⁶⁾

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. ⁽⁴⁷⁾

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. ⁽⁴⁸⁾

ALLEGATO E
Prodotti maggiormente rappresentati

	Prodotti venduti	Punteggio	
		Mono prodotto	Più prodotti
a	Prodotti lattiero-caseari e derivati (latte, formaggi, burro, yogurt, ecc.)	1	2
b	Prodotti trasformati di produzione propria e derivati (conserve, miele, vino, olio, pasta, pane ecc.)	1	2
c	Produzioni zootecniche (carni, pollame, salumi, insaccati, uova ecc.)	1	2

ALLEGATO E
Maggiore vicinanza della sede dell'azienda al luogo del Mercato

	Distanza (Km)	Punteggio
	da 0 a 10	2
	da 10 a 20	1
	> 20	0,5

ALLEGATO E
Prodotti biologici

Presenza prodotti biologici	Punteggio
Si	2
No	0